

## **TI\_GERICHTE 35.2012.41 vom 10. Januar 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-01-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2012.41](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2012.41)

FR: TI\_GERICHTE 35.2012.41 du 10 janvier 2013

IT: TI\_GERICHTE 35.2012.41 del 10 gennaio 2013

### **Regeste**

Lavoratore frontaliere, vittima di trauma acustico con ipoacusia, si sottopone a terapia iperbarica presso il suo luogo di residenza. Questa terapia non é scientificamente riconosciuta per i traumi acustici. Un diritto a prestazioni non può essere fondato neanche sul principio della buona fede

### **Erwägungen**

#### **E. 33**

cpv. 1 e cpv. 3 LAMal e determinato le condizioni come pure l'estensione dell'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (art. 1 OPre in relazione con l'allegato 1). In base a quanto esposto al considerando 2.3., si può concludere che un assicuratore contro gli infortuni non é tenuto a versare prestazioni, in ogni caso qualora il provvedimento in questione non sia previsto nell'allegato 1 all'OPre (cfr. GVP 2007 p. 179s.). 2.5. Nella concreta evenienza, RI 1 si é sottoposto ad alcune sedute di terapia iperbarica presso un centro specializzato di \_\_\_\_\_ per la cura del danno acustico da lui riportato a seguito del sinistro occorsogli nel mese di giugno 2007. Secondo l'amministrazione, la terapia iperbarica non rientrerebbe fra le cure scientificamente riconosciute (cfr. doc. 33, p. 3). L'allegato 1 all'OPre stabilisce che i costi relativi alla terapia con ossigeno iperbarico vadano a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (e, perciò, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; al riguardo, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.4.) soltanto nei casi di lesioni attiniche croniche o tardive, di osteomielite acuta della mascella, di osteomielite cronica, di sindrome diabetica del piede e di malattia da decompressione (cfr. cifra 2.1). Nulla é previsto a proposito dei traumi acustici. Alla luce di quanto precede, perlomeno da questo profilo, l'Istituto assicuratore convenuto era dunque legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni. 2.6. Con la propria impugnativa, l'assicurato sostiene in sostanza di avere comunque diritto al rimborso dei costi in virtù del principio della buona fede, rilevando al riguardo che "... la CO 1, preavvisata sia telefonicamente il 3 luglio, che via fax il 5 luglio dell'ordine medico di eseguire delle terapie iperbariche, avrebbe dovuto o avuto tutto il tempo per prendere posizione, anche telefonicamente, o tramite l'azienda o direttamente nei confronti del signor RI 1, informandolo che non avrebbe ottenuto alcun rimborso. Secondo il principio della buona fede, era ciò che ci si poteva oggettivamente aspettare." (doc. I, p. 7). Il diritto alla protezione della buona fede é esplicitamente consacrato all'art. 9 Cost. Conformemente alla giurisprudenza, esso permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel

frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 KV 126 p. 223 ). Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che le sedute di terapia iperbarica hanno avuto inizio il 19 luglio e sono terminate il 9 agosto 2007 (cfr. doc. 20). Risulta pure che in data 3 luglio 2007 il datore di lavoro dell'assicurato ha informato telefonicamente l'ICO 1 che l'assicurato si apprestava a sottoporsi alla terapia in questione. In quell'occasione, la funzionaria competente aveva comunicato che il caso era "... in sospeso, siamo in attesa della documentazione medica. Nostra responsabilità assicurativa da accertare ." (doc. 9 - il corsivo é del redattore). Fra la documentazione prodotta dall'amministrazione figura inoltre un fax della \_\_\_\_\_, datato 5 luglio 2007, in cui si legge in particolare che "... il signor RI 1, come ti avevo accennato, si é sottoposto alla TERAPIA IPERBARICA.". Su questo medesimo documento figura pure un timbro di ricevuta con la data del 22 agosto 2007 e, in calce, l'annotazione manoscritta "allegato giustificativo dell'ospedale" (cfr. doc. 14). A quest'ultimo riguardo, il TCA constata che lo scritto in questione non può essere stato inviato (né ricevuto dall'CO 1) il 5 luglio 2007, tenuto conto che, a quel momento, RI 1 non si era sottoposto ad alcuna seduta di terapia iperbarica (in caso contrario, non si comprenderebbe come l'Ufficio del personale possa aver scritto "... il signor RI 1, (...), si é sottoposto ..."). È invece plausibile che esso sia stato inviato (e ricevuto) in data 22 agosto 2007, una volta terminato il ciclo di sedute, così come risulta del resto dal timbro di ricevuta apposto dall'amministrazione. Ciò é avvalorato anche dalla circostanza che in allegato allo scritto della \_\_\_\_\_ figurava un "giustificativo dell'ospedale". Ciò non sarebbe stato possibile in data 5 luglio 2007, posto che, in base a quanto indicato dal ricorrente stesso nella distinta delle spese di trasferta, egli si é recato a \_\_\_\_\_ la prima volta in data 13 luglio 2007 (cfr. allegati al doc. 22). Alla luce di quanto precede, é assodato che l'assicurato, per il tramite del proprio datore di lavoro, ha preventivamente informato l'assicuratore LAINF dell'intenzione di sottoporsi a una terapia iperbarica. Egli non era comunque legittimato a credere che l'CO 1 avrebbe assunto i relativi costi, considerato come la funzionaria incaricata si fosse premurata di sottolineare che l'assunzione del caso era ancora in sospeso nell'attesa di ricevere della documentazione medica (cfr. doc. 9: "Comunichiamo che il caso é tuttora in sospeso, siamo in attesa della documentazione medica. Nostra responsabilità assicurativa da accertare."). Il fatto che RI 1 potrebbe non essere stato informato di ciò dal proprio datore di lavoro é irrilevante. In effetti, dal momento in cui l'assicurato ha delegato a quest'ultimo la gestione del caso, eventuali sue manchevolezze gli sono pienamente opponibili (cfr. STF 8C\_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C\_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C\_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006). D'altro canto, come già visto in precedenza, l'amministrazione non aveva più ricevuto notizie attinenti alla terapia iperbarica sino al 22 agosto 2007 (allorquando la terapia stessa era però già terminata). Tutto ben considerato, RI 1 non può quindi prevalersi della protezione della buona fede, di modo che, anche da questo profilo, il rifiuto dell'CO 1 di versare prestazioni risulta fondato. Visto l'esito, può rimanere aperta la questione di sapere se, come lo pretende l'assicuratore LAINF (cfr. doc. 33, p. 2), la decisione informale dell'11 settembre 2007 é nel frattempo cresciuta in giudicato (si veda tuttavia lo scritto 18 settembre 2007 dell'assicurato, con il quale egli aveva chiesto all'CO 1 di rivalutare la propria posizione - cfr. doc. 18).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.